



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 138

Data: 16/07/2026

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEDICI del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI AL CALDO ESTIVO.

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Premesso che:

- ✓ il territorio comunale risulta essere interessato da ondate di calore, che fanno registrare temperature molto elevate;
- ✓ in assenza di adeguati ripari e disponibilità di acqua, l'esposizione prolungata al sole e al calore può provocare disagi e pericoli per la salute degli animali d'affezione;
- ✓ risultano pervenute a questo Ente segnalazioni riguardanti la detenzione di animali in balconi, terrazze, cortili, recinti e altri spazi esterni privi delle adeguate misure per la protezione dal caldo;

Considerato che:

- ✓ risulta necessario adottare misure preventive volte a tutelare il benessere degli animali nel corso dei mesi estivi;

Visti:

- ✓ L'**art. 50**, ed in particolare i commi 5 e 7, del **D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267** così come modificati dall'art. 8 comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
- ✓ La **Legge n. 281/1991** in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- ✓ La **Legge Regionale Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020** ("*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione*");
- ✓ Il **Regolamento Comunale per la tutela degli animali**, ove applicabile;
- ✓ L'**art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267** che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

nel periodo che va dal 16 luglio al 15 settembre 2026, nella specifica fascia oraria 10:00-18:00

(salvo proroga o modifiche in relazione alle condizioni climatiche), **il divieto di detenzione di animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, recinti o altri spazi esterni**, dove si riscontrino le seguenti condizioni:

- ✓ esposizione al sole diretta e prolungata e assenza di adeguate zone d'ombra permanenti;
- ✓ mancanza di acqua;

- ✓ impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a un ricovero idoneo o a un ambiente riparato dal calore.

I proprietari, detentori o custodi di animali, **sono tenuti a garantire:**

- ✓ la costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
- ✓ adeguate condizioni di ombreggiatura e riparo;
- ✓ condizioni ambientali compatibili con il benessere psicofisico dell'animale;
- ✓ idonea custodia e sorveglianza dell'animale.

È fatto divieto, altresì, di lasciare animali all'interno di veicoli parcheggiati, anche per brevi periodi, in condizioni tali da poter arrecare sofferenza o pericolo alla loro salute.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di tutela e benessere animale.

DISPONE

- ✓ che la presente ordinanza sia pubblicata all'**Albo Pretorio del Comune di Gioia del Colle** e sul sito istituzionale dell'Ente;
- ✓ che sia data ampia diffusione attraverso i canali di comunicazione istituzionali;
- ✓ che copia della presente sia trasmessa alla **Prefettura di Bari**, all'**ASL BA – Servizio Veterinario**, alla **Polizia Locale di Gioia del Colle**, alle Forze dell'Ordine territorialmente competenti e alle associazioni animaliste operanti nel territorio comunale.

AVVERTE

1. Sanzioni Amministrative per violazione dell'Ordinanza sindacale

- Salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o reato, per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**. All'accertamento della violazione consegue il pagamento in misura ridotta pari a **€ 50,00 (pari al doppio del minimo, ex art. 16 Legge 689/1981)**.

2. Sanzioni Specifiche della Legge Regionale Puglia n. 2/2020

- Ove le condotte accertate integrino anche le violazioni previste dalla normativa regionale in materia di benessere (es. detenzione a catena, mancanza di requisiti igienico-sanitari o strutturali), si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 della L.R. Puglia n. 2/2020, a seconda della specifica fattispecie accertata dagli organi di vigilanza.

3. Responsabilità Penale

- Qualora le condizioni di detenzione abbiano provocato gravi sofferenze, lesioni o il decesso dell'animale, i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale, in particolare:
 - ✓ Art. 544-ter c.p.
 - ✓ Art. 727 c.p.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sede di Bari)** nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento: Comm. Sup. Dott. Domenico Laterza

Il Sindaco

Avv. Giovanni Mastrangelo